SOMMARIO

Sintesi delle principali misure fiscali contenute nel Decreto-Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) 2

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi 1-9)..... 2

Semplificazioni amministrative e contabili (Art. 1, comma 10) 4

Abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentari e bevande (art. 1, comma 11) 4

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 4, commi 1-3) 4

Annullamento dei debiti affidati all'Agente della riscossione di importo residuo fino a Euro 5.000 (art. 4, commi 4-9)..... 5

Definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 5, commi 1-7)..... 7

Proroga dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 5, comma 8) 7

Ripresa delle attività di controllo della coerenza dei versamenti IVA rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 5, comma 10) 8

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Modifiche Art. 145, comma 1, DL 34/2020 sulla sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, comma 12, lett. a) 8

Proroga del termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (art. 5, comma 15) 8

Proroga del termine di conservazione digitale dei documenti tributari (art. 5, comma 16) 8

Sostegno alle grandi imprese (art. 37) 8

Sintesi delle principali misure fiscali contenute nel Decreto-Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni)

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi 1-9)

L'art. 1 del Decreto Sostegni riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Tale agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR ai soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all'art. 54, co. 1 del TUIR non superiori a € 10.000.000 nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti che svolgono più attività, il limite per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate).

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (salvo che si tratti di soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, per cui il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti).

In merito al calcolo dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi 2019 e 2020, occorre tenere presente che:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (a tal fine occorre far riferimento, per le fatture immediate, alla data del documento e, per le fatture differite, alla data del DDT);
- devono essere incluse le note di variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- rilevano anche le cessioni dei beni ammortizzabili.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

Le percentuali da applicare sono le seguenti:

- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a €100.000;

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €100.000 e fino a€400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €400.000 e fino a €1.000.000;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €1.000.000 e fino a €5.000.000;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €5.000.000 e fino a €10.000.000;

Si precisa che con riferimento ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui sopra, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Inoltre, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere superiore a €150.000 ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a €1.000 per le persone fisiche e a €2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tale contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (i.e. 23 marzo 2021) ovvero ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, agli enti pubblici *ex* art. 74 TUIR nonché agli intermediari finanziari e società di partecipazioni di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini della misura di indeducibilità degli interessi passivi.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, non cedibile a terzi, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate; ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, per il quale sarà istituito un apposito codice tributo, non si applica:

- il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all'art. 31, co. 1, del D.L. n. 78/2000;
- il limite all'ammontare annuo massimo delle compensazioni, pari a 700.000 euro, di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000;
- il limite all'ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili, pari a 250.000 euro, di cui all'art. 1, co. 53 della L. n. 244/2007.

I soggetti interessati presentano in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo, a pena di decadenza entro il 28 maggio 2021. L'istanza deve essere presentata utilizzando l'apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021.

L'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (art. 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973), incrociando anche i dati fiscali delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA e delle dichiarazioni IVA e Redditi. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'art. 13, co. 5 del D. Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200% del contributo non

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

spettante, senza possibilità di applicare la definizione agevolata di cui agli artt. 16, co. 3 e 17, co. 2 del D. Lgs. n. 472/1997). A tal fine, l'Agenzia delle Entrate emana, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui il contributo è stato fruito, apposito atto di recupero motivato, comprensivo di sanzioni ed interessi, applicati tasso del 4%, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Semplificazioni amministrative e contabili (Art. 1, comma 10)

L'art. 1, comma 10, del Decreto Sostegni dispone il rinvio alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (invece che dal 1° gennaio 2021) dell'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate. È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 127/2015 che indicava, tra i documenti da inserire nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA. Viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Tale modifica, come si legge dalla Relazione illustrativa al decreto in esame, si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

Abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentari e bevande (art. 1, comma 11)

È prevista l'abrogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'art. 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 4, commi 1-3)

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 (anziché al 28 febbraio 2021), relativi a:

- cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento c.d. esecutivi emessi dall' Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito c.d. esecutivi da parte dell'INPS;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali.

Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 relative alle definizioni di cui alla c.d. rottamazione *ter*, al c.d. saldo

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

e stralcio, nonché alle misure fiscali agevolative previste dall'art. 16-*bis* del D.L. n. 34/2019 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni, se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2026.

Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui sopra e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati successivamente a tale data, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del D.L. n. 34/2020 (ossia le dichiarazioni presentate nel 2018 per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, nonché le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale), sono prorogati:

- di 12 mesi, il termine per la notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 19, co. 2, lettera a), del D. Lgs. n. 112/1999;
- di 24 mesi, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

E' prorogato al 30 aprile 2021 (anziché al 28 febbraio 2021), il termine di sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Restano validi gli atti, i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, nonchè i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, corrisposti ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali, corrisposte ai sensi dell'art. 27, co. 1, del D.Lgs. n. 46/1999. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 23 marzo 2021, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) , del D.Lgs. n. 446/1997. E' prevista la sospensione fino al 30 aprile 2021 degli obblighi di controllo imposti alle pubbliche amministrazioni dall'art. 48-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario sia inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento).

Annullamento dei debiti affidati all'Agente della riscossione di importo residuo fino a Euro 5.000 (art. 4, commi 4-9)

Sono automaticamente annullati i debiti che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo fino a € 5.000,00 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

nelle definizioni di cui alla c.d. rottamazione ter, al c.d. saldo e stralcio e alle misure fiscali agevolative previste dall'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019. Tale previsione è rivolta alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui sopra, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per le Regioni, gli enti locali e i loro organismi, il decreto ministeriale disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione della disposizione in commento. Il suddetto decreto prevede altresì la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Fino alla data stabilita dal decreto citato è sospesa la riscossione di tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a € 5.000, 00 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (ossia quelle rientranti nello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, entro la data stabilita nel decreto ministeriale, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate e non ancora saldate alla data del 23 marzo 2021 è effettuato in un numero massimo di 20 rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Tali disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto n. 119 (ossia alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna); nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'IVA riscossa all'importazione.

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 5, commi 1-7)

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall'art. 5 e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte dirette e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, in materia di Iva. Le suddette comunicazioni devono essere state elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017; le comunicazioni previste dai citati articoli 36-bis e 54-bis devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Possono accedere alla definizione in esame i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione superiore al 30% del volume d'affari rispetto a quello dell'anno 2019, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA inoltrate entro il termine di presentazione previsto in relazione al periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi inoltrate entro il termine di presentazione previsto in relazione al periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui sopra, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare (ossia escluse le sanzioni e le somme aggiuntive).

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal D. Lgs. n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, ne' utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Proroga dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 5, comma 8)

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Ripresa delle attività di controllo della coerenza dei versamenti IVA rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 5, comma 10)

L'art. 5, comma 10, dispone la ripresa dell'attività di controllo della coerenza dei versamenti IVA rispetto ai dati oggetto delle liquidazioni periodiche IVA (sospesa dall'art. 157, comma 2, lettera c), del Decreto Rilancio) a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

Modifiche Art. 145, comma 1, DL 34/2020 sulla sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, comma 12, lett. a)

Viene prorogata fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione volontaria tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo effettuata in sede di erogazioni di un rimborso d'imposta ai sensi dell'art. 28 *ter* del D.P.R. n. 602/1973. La sospensione era stata prevista per il 2020 dall'art. 145 del Decreto Ristori.

Proroga del termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (art. 5, comma 15)

I termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione annuale, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta, sono stati fissati al 16 maggio per il versamento dell'imposta e al 30 giugno per la presentazione della relativa dichiarazione. Tali differimenti si applicano anche in sede di prima applicazione della norma. Pertanto, l'imposta sui servizi digitali dovuta per le operazioni imponibili relative all'anno 2020 deve essere versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno 2021.

Proroga del termine di conservazione digitale dei documenti tributari (art. 5, comma 16)

In relazione al periodo d'imposta 2019, viene disposta la proroga di tre mesi del termine per la conclusione del processo di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale di cui all'art. 3, comma 3, del DM 17 giugno 2014. Il processo di considera tempestivo se effettuato entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994 (ovvero, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi). Per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, il termine risulta quindi differito al 10 giugno 2021.

Sostegno alle grandi imprese (art. 37)

Al fine sostenere le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituto un Fondo con una dotazione iniziale di € 200.000.000. Tale fondo è finalizzato a garantire la continuità economica delle grandi imprese mediante la concessione di finanziamenti rimborsabili in 5 anni.

Beneficiari del Fondo sono, quindi, le imprese che presentano 250 o più dipendenti, un fatturato superiore a 50 milioni di euro ovvero un totale di bilancio superiore a 43 milioni e che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi connessa all'emergenza da Covid-19. Inoltre, per espressa previsione legislativa il Fondo può operare anche nei confronti delle imprese sottoposte alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria.

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Ai sensi della disposizione in esame, si considerano in “temporanea difficoltà finanziaria” le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

Inoltre, l’intenzione del legislatore è di limitare il sostegno alle sole imprese che hanno subito una contrazione economica a causa delle crisi epidemiologica e non anche a quelle che si trovavano già in una condizione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. Ed infatti, ai sensi del comma 3 della disposizione in commento tali imprese non possono accedere alla dotazione del Fondo.

Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964